



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Audizione del Presidente

Francesco Pizzetti

I<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali

Senato della Repubblica

26 maggio 2005

Signor Presidente,  
Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'opportunità offerta a me, e per mio tramite al nuovo Garante entrato in carica il 18 aprile scorso, di esporre alcune prime riflessioni e di indicare alcuni dei temi generali più significativi che stanno davanti a noi e che, in larghissima misura, affrontano l'impatto dei processi di innovazione tecnologica sui cittadini.

### **Considerazioni sulla attività del Garante nei primi due mandati**

Il Presidente Rodotà ha presentato nel febbraio scorso la Relazione sull'attività del Garante per il 2004. Le Relazioni annuali del Garante segnano e fanno comprendere il considerevole lavoro svolto dall'Autorità negli otto anni trascorsi dalla sua istituzione. Anni in cui il Garante, operando attraverso due successivi Collegi, entrambi presieduti dal prof. Rodotà, ha svolto un'attività significativa e preziosa di diffusione nel Paese della cultura della privacy.

È grazie a quel lavoro che oggi, anche in sede europea e internazionale, si guarda alla nostra Autorità come a un modello di difesa attenta e costante del principio della protezione dei dati personali del cittadino, quale diritto fondamentale legato alla dignità della vita nella società contemporanea.

Chi ci ha preceduto ha svolto, anche in virtù dell'autorità indiscussa e riconosciuta a livello europeo e internazionale, un ruolo importante di stimolo e di guida, rendendo il Garante italiano protagonista nella costruzione della cultura e della normativa europea del settore.

Ciò, del resto, è testimoniato peraltro dal prestigioso incarico ricoperto, per ben due mandati, dal prof. Rodotà alla presidenza del gruppo delle Autorità Garanti di tutti i paesi dell'Unione.

Il nostro lavoro in sede europea non potrà che muoversi sul solco già tracciato e i

prossimi mesi ci vedranno impegnati affinché i principi della protezione dei dati personali, oggi ancora confinati essenzialmente nell'area del mercato interno, trovino rapidamente piena applicazione, anche nell'area della giustizia e della sicurezza.

È con questo spirito e questo intendimento che abbiamo partecipato alla Conferenza delle Autorità Garanti recentemente tenutasi a Cracovia, ed è con questo medesimo spirito che, fra i primi atti compiuti, oltre alla doverosa visita del Collegio al Presidente della Repubblica che, ricevendoci, ha voluto, con grande sensibilità di cui lo ringraziamo, assicurare la tradizionale attenzione sempre riservata al Garante, ho ritenuto mio dovere incontrare, i Presidenti delle due Camere ed il VicePresidente della Commissione europea Franco Frattini che, nell'ambito della Commissione, ha la responsabilità di questi settori.

Quindi, il lavoro svolto dai precedenti Collegi rappresenta un patrimonio prezioso per quanto riguarda la credibilità e il radicamento assicurato a questa Istituzione nella cultura e nel quadro istituzionale interno del nostro Paese.

Merita, infatti, ricordare innanzitutto che con un duro e continuo lavoro, e grazie alla sensibilità istituzionale che il Parlamento e il Governo hanno costantemente dimostrato nel corso della precedente e di questa legislatura, è stata data integrale attuazione alle direttive europee che costituiscono la cornice comune, entro la quale i Paesi dell'Unione sono oggi impegnati a rendere concreta ed effettiva la protezione dei dati personali che la stessa Carta dei diritti dell'Unione qualifica come diritto fondamentale dei cittadini.

### **Riferimenti all'attuazione della normativa in materia di privacy**

L'intenso e proficuo lavoro del Garante ha trovato un importante approdo nell'entrata in vigore del "Codice in materia di protezione dei dati personali" del 2003, tappa fondamentale per la tutela dei diritti della persona e conclusiva del processo di recepimento delle direttive europee in materia (95/46/CE e 2002/58/CE). Con l'adozione del

Codice, infatti, è stato completato il complesso percorso di razionalizzazione della disciplina della tutela dei dati personali, inizialmente introdotta con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, ed è stata riunita in un unico testo una normativa che si era, nel tempo, già dispersa in varie fonti o stratificata in seguito a numerosi interventi modificativi e integrativi degli ultimi anni.

Il Codice, inoltre, fa proprio e innesta nella nostra legislazione il principio fondamentale secondo cui i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio della persona e che lo stesso trattamento deve da un lato rispettare le libertà, i diritti fondamentali, la vita privata e soprattutto la dignità dei cittadini europei e dall'altro contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui. Ed è il giusto ed equilibrato bilanciamento fra queste due sfere di valori, di interessi, di diritti che caratterizza la indefettibile e costante finalizzazione del nucleo valoriale e normativo custodito nella nozione di privacy verso la tutela dei cittadini nella società contemporanea.

Il pieno, integrale e coerente adattamento della cornice comunitaria nel nostro sistema normativo, assicurato dal Codice per la protezione dei dati personali, arreca un oggettivo beneficio al 'Sistema Paese', assicurando la certezza delle regole per chi opera nel nostro sistema economico e giuridico e soprattutto garantendo, anche per questo fondamentale aspetto, la tutela effettiva dei diritti fondamentali assicurati ai nostri concittadini dalla Costituzione italiana e dalle Carte europee.

Il complesso di principi, prescrizioni e regole contenute nel Codice, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, rappresenta dunque oggi, per noi, la bussola con cui il Garante si orienta ed agisce.

Una bussola che, mi permetto di sottolinearlo a Voi, onorevoli Senatori, che avete espresso anche formalmente parere favorevole a questo Codice, è tanto più preziosa in quanto offre tutti gli strumenti normativi necessari a passare da una concezione della privacy, incentrata essenzialmente sulla difesa dei singoli, a una concezione più ampia, che pone l'accento sul modo col quale devono essere trattati i dati e sulle modalità che devono presidiare alla loro gestione e alla loro eventuale diffusione.

## Le sfide e gli obiettivi del nuovo Garante

Nostro compito primario è dunque oggi che questo Codice sia integralmente rispettato ed applicato.

Ed è questo un dovere che sentiamo tanto più forte in quanto siamo consapevoli che la piena e integrale attuazione del Codice è essenziale anche per assicurare la corretta attuazione delle direttive europee in questa materia nell'ordinamento italiano. Compito, questo che sentiamo con particolare impegno in quanto la direttiva europea del 1995 fa obbligo alle Autorità nazionali di coordinarsi fra di loro e di segnalare alla Commissione alcune eventuali inadempienze degli Stati membri, facendo così dei Garanti nazionali i terminali di un concreto *enforcement* europeo.

Altro compito essenziale è far comprendere sempre di più ai nostri concittadini, alle forze economiche e produttive e alle Istituzioni l'importanza che il Garante ha nel sistema italiano e le conseguenze positive e benefiche che possono derivare al 'Sistema Paese' dal pieno rispetto da parte nostra dei compiti istituzionali e della piena attuazione da parte di tutti i soggetti interessati della normativa.

Detto in altri termini, radicato il principio della tutela dei dati come diritto fondamentale del cittadino, dobbiamo ora diffondere con pari convinzione e lucidità la cultura della protezione dei dati personali come valore fondamentale della convivenza e dello sviluppo nella società contemporanea.

L'intenso e crescente uso che si fa della produzione, della raccolta e dello scambio dei dati riguardanti le persone e le loro attività pone a tutti una sfida intellettuale e impone al Garante un impegno concreto: far sì che tali dinamiche non configurino violazioni e semmai generino nei cittadini, in tutti noi, una visione fiduciosa della società, della realtà in cui ci muoviamo ed operiamo quotidianamente, nella certezza che sia sempre assicurata la tutela e il rispetto delle persone e della dignità individuale.

L'attività del Garante si colloca – noi crediamo – in uno snodo strategico e delicato dell'organizzazione e del funzionamento della società contemporanea, basata sempre di più sulla telematica e sulla sperimentazione di nuove tecnologie.

Il nostro naturale ruolo di soggetto regolatore del flusso dei dati deve saper illumi-

nare le traiettorie e i percorsi della comunicazione e della trasmissione degli stessi, assicurando sempre il rispetto dei principi e delle regole che ne presiedono il corretto trattamento e, soprattutto, la tutela rigorosa dei diritti fondamentali dei cittadini.

Nello svolgimento di questa funzione di garanzia, il Garante non si pone soltanto quale soggetto autonomo posto a tutela e a riparo del diritto del cittadino che ha subito un *vulnus*. Esso si configura anche, e con pari rilevanza, quale soggetto che, nel processo ineluttabile e inarrestabile di trasformazione della società e della vita dei cittadini per effetto delle tecnologie e del progresso scientifico, agisce e opera per far sì che il modello di civiltà che tutti noi stiamo costruendo sia più avanzato non solo per celerità, efficienza, ma anche e soprattutto per miglioramento della qualità e della dignità della vita dell'individuo.

### **Il rapporto tra le moderne tecnologie e la tutela dei cittadini: il ruolo del Garante**

L'innovazione tecnologica non ha in sé né un valore taumaturgico, né, tanto meno, è un disvalore da combattere. Essa va indirizzata e governata affinché rappresenti davvero una grande opportunità di miglioramento e di estensione dell'orizzonte, anche 'culturale', della qualità della vita dei cittadini.

In questo contesto, tocca in particolar modo al Garante assicurare ai cittadini che i dati che li riguardano, e che in un certo senso costituiscono, con il loro scambio continuo e incessante, il sangue che circola nelle arterie del mondo moderno costituendo l'elemento vitale della società contemporanea, siano sempre usati correttamente e comunque solo nella misura, con le modalità e per gli scopi essenziali al perseguimento dell'interesse e del "bene" stesso dei cittadini.

Il Garante non vede affatto negativamente l'incremento delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni. Esso anzi è nato ed opera per supportarne e favorirne lo sviluppo, avendo come fine e scopo istituzionale della sua attività quello di assicurare che la loro utilizzazione sia sempre rispettosa dei diritti dei cittadini, eventualmente, e ove necessario, sta-

bilendo le modalità di trattamento e le misure che devono essere adottate per salvaguardarli.

Il nostro compito non è mai stato e non sarà mai quello di ostacolare la circolazione dei dati o lo sviluppo delle moderne tecnologie dell'informatica e della telematica.

Il nostro compito è quello di garantire che l'utilizzazione dei dati si svolga secondo regole che non ledano le libertà fondamentali e i diritti dei cittadini e, prima di tutto, il diritto alla protezione dei dati. Un diritto, questo, che oggi si configura come uno dei diritti essenziali della modernità e che anzi, specialmente quando si guarda agli sviluppi in atto in materia sanitaria e sul terreno delle biotecnologie, tende a toccare direttamente anche il diritto stesso alla dignità della vita.

Se si pensa al fatto che i dati personali non sono solo quelli prodotti con la nostra attività e le nostre relazioni sociali, ma si estendono sempre di più verso la nuova frontiera della raccolta delle informazioni relative all'organismo umano, investendo problematiche specifiche quali il trattamento dei dati genetici, si comprende con facilità che ci muoviamo e attraversiamo i grandi temi della modernità.

Davanti a noi sta il confine non valicabile del diritto alla dignità della vita, diritto, sancito dall'art. 2 della nostra Costituzione e ribadito dalle Carte europee. Un diritto che ormai sempre più tende a riguardare anche la protezione dei dati facendo della dignità della vita e della tutela dei dati personali, due profili interiormente connessi, facce della stessa medaglia: quella appunto dell'essenza della persona e del cittadino nella società contemporanea.

Spetta, dunque, anche a noi porre le condizioni perché la modernità sia vista e vissuta come una grande opportunità e mai come un pericolo o un attentato ai diritti fondamentali dell'individuo.

Di qui l'importanza e la delicatezza del nostro lavoro.

Di qui la volontà di adempiere bene i nostri compiti.

Di qui la nostra determinazione a far comprendere ai cittadini l'importanza di ciò che facciamo.

Di qui il nostro proposito di concorrere a rendere la nostra società meno ostile e insidiosa e più amichevole.

Di qui la nostra spinta a favorire lo sviluppo di una tecnologia e di un'innovazione amica e rispettosa dell'uomo e dei suoi valori intangibili.

Ed è per questi obiettivi e con questi intendimenti che mi permetto oggi di chiedere a voi Onorevoli Senatori, e per tramite Vostro a tutto il Senato della Repubblica così come a tutto il Parlamento: aiutateci a svolgere bene il compito affidatoci che adempiamo nella consapevolezza di doverne riferire a Voi che rappresentate il popolo italiano.

### **Lo stato di attuazione del Codice. I rapporti fra il Garante e le Istituzioni**

Tornando ora a noi, alla specifica realtà di questo inizio 2005, il ragionamento teorico ed ideale accennato va adattato in concreto all'attività del Garante, che, come sapete, è poliedrica e presenta molteplici dimensioni.

Indubbiamente, al primo posto della nostra agenda deve esservi un'attenta verifica sulla fase di applicazione del Codice del 2003.

Come ho già sottolineato, il Codice ha messo a sistema un cospicuo corpus normativo di disposizioni vigenti, a partire dalla legge madre della *privacy* italiana, la legge n. 675/96. Ed è giusto e doveroso dare atto al Parlamento e al Governo, quale legislatore delegato, di aver accolto prontamente un invito rivolto a suo tempo dallo stesso Garante a sistematizzare e armonizzare in un unico testo la normativa in materia, esercitando una competenza legislativa esclusiva assegnata dalla Costituzione al legislatore statale con riferimento all'art.117, secondo comma, l) m e l) l.

Il Codice, peraltro, è già stato oggetto di parziali interventi correttivi, circoscritti a singoli e specifici aspetti, riguardanti in particolare il trattamento dei dati in ambito sanitario e delle comunicazioni e l'adempimento di alcuni obblighi. Inoltre, rispetto ad alcune disposizioni si sono avute ripetute proroghe, tra le quali quelle che più hanno inciso sulla tempestiva attuazione del Codice, sono state certamente quella relativa all'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure minime di sicurezza e quella

relativa all'adozione dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici.

Circa l'opportunità di operare, come è stato già fatto, attraverso episodiche modifiche normative, il Garante, pur non contrastando in linea di principio il naturale processo di adattamento della normativa del codice all'evoluzione degli indirizzi di politica legislativa in singoli settori di volta in volta interessati, ha ritenuto e ritiene imprescindibile mantenere la coerenza dell'impianto normativo e dei suoi principi.

Tale assunto risponde, peraltro, ad un obiettivo di grande rilevanza. Quello di assecondare un processo di stabilizzazione, apprendimento e maturazione culturale della normativa sul trattamento dei dati personali. Un obiettivo, questo, così importante da essere stato al centro della stessa decisione di procedere a una codificazione della legislazione che lo potesse favorire e aiutare.

La sfida oggi aperta, che coinvolge noi come Garante, ma insieme a noi tutte le istituzioni, il legislatore sia esso statale che regionale, la pubblica amministrazione sia centrale che periferica, le autonomie regionali e locali, i soggetti privati, le forze economiche è rendere sempre più principio attivo e vivente la disciplina che presiede ad un corretto trattamento dei dati personali. Disciplina della privacy che, come il Garante, ha ripetutamente sostenuto deve essere in particolare per il settore dell'impresa una risorsa e mai un costo.

Un ruolo significativo può assolvere anche il Parlamento, rafforzando e implementando forme stabili di collegamento e consultazione con il Garante nell'attività di predisposizione e di esame delle norme che interessano il tema del trattamento dei dati personali e introducendo al proprio interno, laddove opportuno, una valutazione della conformità della regolazione normativa ai principi generali in materia di privacy.

In ordine al rapporto con la legislazione, fermo restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di privacy, va evidenziata l'opportunità di prevedere e comunque di realizzare modalità e meccanismi di raccordo e scambio di valutazioni anche fra il

Garante e le Regioni, laddove queste legiferino in settori e secondo modalità che possano coinvolgere o riguardare il trattamento di dati personali.

Per quanto attiene l'obbligo per il Governo di consultare il Garante nell'ambito dell'elaborazione dei regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere nelle materie disciplinate dal Codice, va reiterata una ferma doglianza per i numerosi casi, denunciati più volte e in varie sedi, in cui questa prescrizione è stata disattesa.

Il non adeguato funzionamento dei meccanismi di consultazione e di coinvolgimento dell'Autorità nella predisposizione degli atti del Governo, peraltro, mette in crisi una delle regole basilari secondo cui il Garante ha operato e intende operare: cooperare, collaborare nel processo di apprendimento delle normativa da parte dei soggetti pubblici, considerati come apparati che devono mettere a norma le proprie regole di funzionamento e come soggetti preposti alla disciplina e alla regolamentazione degli interessi generali dei cittadini.

Va, inoltre, sottolineato che l'inadempienza del Governo ad ottemperare all'obbligo di consultazione del Garante rende più difficile al Garante stesso operare per cercare di stabilire, come invece deve fare e fa, un costante e proficuo rapporto di collaborazione e di consultazione con tutti i soggetti pubblici dotati di poteri regolatori, tra i quali oggi assumono una particolare rilevanza gli enti territoriali che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione sono titolari di un'autonoma e piena potestà statutaria e regolamentare.

Per questo il Garante, che sa quanto è decisiva la sua attività di collaborazione con i regolatori pubblici e privati proprio al fine di sviluppare una sempre più compiuta cultura della protezione dei dati personali, rivolge qui a Voi, e per tramite Vostro a tutto il Paese, un ulteriore appello a favorire e sviluppare la cultura della collaborazione e della consultazione tra soggetti pubblici e privati e Garante stesso, secondo una delle linee di azione più innovative e più significative fissate dal Codice del 2003.

## **I codici deontologici: un modello di effettiva e proficua collaborazione fra Garante e operatori dei settori interessati**

L'approccio collaborativo e ausiliario, come "cifra" specifica dell'azione del Garante, costituisce un elemento essenziale di una concezione di flessibilità e di adattabilità della normativa alla realtà concreta.

La flessibilità della normativa legislativa al fine di garantire sempre una efficace protezione dei dati trova nella previsione stessa dei codici deontologici una delle caratteristiche più interessanti e più innovative della normativa europea e nazionale .

Del resto i codici deontologici "di nuova generazione" non sono il frutto della sola iniziativa degli operatori dei settori interessati, ma della collaborazione tra questi e l'Autorità Garante, a livello nazionale ed europeo. I codici di comportamento si stanno diffondendo grazie alla loro flessibilità e adattabilità, laddove le tradizionali forme di disciplina legislativa possono rivelarsi inadeguate. Essi costituiscono anche un terreno sperimentale, per saggiare la validità di soluzioni nuove, da trasferire poi eventualmente sul piano legislativo, anche se va sempre ricordato che comunque essi sono già oggi giuridicamente cogenti per quanto riguarda la liceità e la correttezza del trattamento dei dati.

Naturalmente, condizione perché questi codici possano avere piena legittimazione è l'esistenza di un chiaro quadro di principi di riferimento, fissato dalla legislazione. Così come condizione essenziale è che essi siano coerenti e conformi alla necessità di trovare un giusto equilibrio fra le esigenze degli operatori e quelle, irrinunciabili, della protezione dei dati personali.

In questo senso ogni codice deontologico costituisce una importante conquista sul piano della diffusione concreta della cultura della privacy ed è anche per questo che abbiamo da tempo aperto un tavolo per pervenire rapidamente alla definizione di un importante codice deontologico per l'utilizzazione e la trasmissione dei dati in Internet. Codice, questo, che è destinato a costituire, dopo quello da tempo adottato sulla professione giornalistica, un altro importante banco di prova della maturazione complessiva della sensibilità sociale su questi temi.

## Analisi dell'applicazione della normativa in materia di privacy da parte della Pubblica Amministrazione. Problemi aperti

L'evoluzione dell'inquadramento teorico della nozione di *privacy* ha conosciuto in questi anni, e specialmente dopo l'entrata in vigore del Codice, i necessari adattamenti a seconda del settore di riferimento, dei soggetti coinvolti, privati o pubblici, degli interessi bilanciati e temperati.

La differenza tra l'approccio americano, essenzialmente preoccupato, di difendere la privacy dal potere pubblico, prevalente prima dell'11 settembre 2001, e l'approccio europeo, teso innanzitutto a tutelare il cittadino debole da ogni posizione dominante, specialmente se originata dal mercato, ha caratterizzato in parte il processo di inculturazione e di infiltrazione della privacy nel nostro Paese. Anche se va riconosciuto che in Italia come in Europa il radicamento del diritto alla tutela dei dati personali ha richiamato con forza l'attenzione anche dell'agire pubblico.

Resta vero che il rapporto fra Amministrazione Pubblica intesa nel suo complesso e penetrazione ed applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali è uno degli aspetti più controversi e spinosi. Così come è vero che oggi esso presenta sempre maggiori e gravi profili di preoccupazione per il Garante.

Occorre, infatti, tenere presente che i più grandi archivi di dati sono in ambito pubblico e che la tendenza ad espandere in ogni settore la creazione di grandi *data-base* pubblici si è venuta accrescendo sempre di più negli ultimi anni, anche in concomitanza col maggior bisogno di sicurezza interna e internazionale e del parallelo sviluppo di una più accentuata tendenza ad utilizzare il trattamento dei dati a fini di contenimento della spesa e di controllo dell'adempimento dei doveri fiscali.

L'attuazione della normativa sul trattamento dei dati personali rappresenta, peraltro, un tema poco esplorato, sottovalutato e disatteso per la stragrande maggioranza delle nostre amministrazioni centrali e periferiche, così come per la stragrande maggioranza degli enti territoriali e delle loro forme associative.

Negli otto anni trascorsi, la normativa sul trattamento dei dati personali è venuta in evidenza quasi esclusivamente in relazione a singoli aspetti: il diritto d'accesso (la cui

disciplina normativa regola il rapporto con il diritto alla protezione dei dati); il principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione; la necessità di definire e individuare la nozione di pubblicità degli atti e la connessa categoria degli atti da considerarsi pubblici ai sensi della normativa sulla privacy; i dubbi interpretativi sulla necessità del consenso da parte degli interessati; le informative da dare agli interessati.

È mancata però una visione completa e consapevole della reale portata ed incidenza della normativa nel suo complesso.

Le ragioni e le cause della mancata o carente applicazione della normativa sono di varia natura ed attengono alla sfera di responsabilità di vari soggetti.

I ritardi, le inadempienze, anche assecondate dalle proroghe intervenute negli ultimi anni, non hanno certamente stimolato la stessa Pubblica Amministrazione ad affrontare con maggiore impegno il processo di attuazione della normativa.

Vanno annoverate anche ragioni di segno diverso che sono leggibili nella profonda trasformazione che ha investito la Pubblica Amministrazione nella seconda metà degli anni '90, prima con l'assorbimento della legge sul procedimento amministrativo, poi con le leggi cd. Bassanini, infine con il passaggio dall'automazione all'*e-gouvernement*, quale modalità organizzativa dei processi e delle modalità organizzative delle amministrazioni.

In quell'arco di tempo, le stesse amministrazioni sono state fortemente impegnate a metabolizzare principi inediti, quali trasparenza, accesso, partecipazione e integrazione degli interessi, semplificazione e innovazione tecnologica. Questo processo di assorbimento ha certamente concorso a "distrarre" le amministrazioni da una attenta valutazione dell'applicazione di altri principi non confliggenti, ma complementari che in quegli stessi anni si andavano radicando nel Paese quali quelli racchiusi nella nozione di privacy.

Il tradizionale distacco col quale la Pubblica Amministrazione guarda alla sfera dei privati, nella convinzione, ormai datata e superata, che l'interesse dei privati si contrapponga e tendenzialmente soccomba di fronte all'interesse pubblico, ha probabilmente accentuato una certa resistenza a comprendere che i principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali, utilizzabili solo se indispensabili per il conse-

guimento delle finalità consentite, contengono un valore fondamentale delle moderne società. Un valore che oggi è dotato di una primaria valenza pubblicistica, in quanto obbligando ad applicare i criteri della pertinenza, della non eccedenza dei dati trattati, dell'individuazione dei soggetti titolari del trattamento e dell'adozione delle necessarie misure di sicurezza nel trattamento concorre parimenti a proteggere un diritto fondamentale del cittadino e ad imporre alla Pubblica Amministrazione atteggiamenti virtuosi, anche sul piano dell'organizzazione interna, dei processi decisionali adottati, della sicurezza degli archivi in suo possesso e della stessa spesa pubblica.

Esiste, quindi, un ritardo e una disattenzione la cui causa può essere addebitata a molteplici ragioni e che ha trovato nelle continue proroghe adottate in questi anni il suo riflesso.

Ciò non toglie, però, che il *gap* sia ormai talmente ampio e preoccupante da imporre al Garante l'obbligo di segnalarlo anche in una sede formale ed istituzionale come il Parlamento.

Desidero dirlo con chiarezza: il Parlamento è sovrano e il Garante non può che inchinarsi alle scelte che esso volesse compiere, ma ulteriori proroghe che ritardassero ancora la piena attuazione del Codice renderebbero non tollerabile la situazione di disparità, che oggi già sussiste fra soggetti privati e soggetti pubblici che spesso operano nei medesimi settori.

Inoltre, ulteriori proroghe renderebbero insostenibile anche la posizione del nostro Paese rispetto all'Unione Europea, perché concretizzerebbero definitivamente una situazione di inadempienza rispetto alle direttive europee manifestatasi da anni in questo settore e che l'Unione, di cui, come ho ricordato, il Garante italiano è un "terminale", non potrebbe più tollerare.

Per questo noi abbiamo salutato con grande favore la recente pubblicazione della Circolare del Ministro della Funzione pubblica che invita le amministrazioni a dare finalmente attuazione alle disposizioni del Codice, così come abbiamo salutato con sod-

disfazione la recentissima pubblicazione del decreto legislativo che disciplina il nuovo Codice per l'Amministrazione digitale.

Vediamo in questi atti un segno positivo e una promessa di rapida e solerte attuazione del Codice anche da parte della Pubblica Amministrazione.

Con il medesimo spirito, auspichiamo operiamo che i tavoli già da tempo costituiti tra gli uffici del Garante e le Associazioni e le rappresentanze degli enti territoriali e delle Regioni possano giungere rapidamente a conclusioni utili a favorire la piena attuazione anche da parte delle amministrazioni territoriali della normativa sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso, davanti al vistoso ritardo accumulato e consapevoli dell'esigenza di imprimere un'accelerazione al processo di attuazione della normativa, anche il Garante si impegna a collaborare e a promuovere una strategia articolata e diversificata, che investa tutti i fronti e i settori, funzionali a veicolare e canalizzare una sensibilità verso i principi del corretto e legittimo trattamento dei dati personali.

Va definita e realizzata un'azione formativa ed informativa mirata in questa materia nella PA anche attraverso i soggetti, a partire dalle grandi Istituzioni di formazione e dalle Scuole dell'Amministrazione statale e locale, istituzionalmente preposte a tale funzione ed utilizzando gli strumenti disponibili, anche di carattere multimediale.

Soprattutto, come ho detto, è indispensabile evitare altre proroghe, come quelle intervenute relativamente all'applicazione delle "nuove" misure minime di sicurezza (per l'introduzione delle quali il Codice aveva fissato il termine del 30 giugno 2004 all'art. 180, comma 1, più volte rinviato e da ultimo posticipato al 31 dicembre 2005) e all'adozione dei regolamenti in materia di dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici (sempre prorogato dal 30 settembre 2004 al 31 dicembre 2005).

Peraltro, come già ho sottolineato, connesso alle proroghe intervenute vi è un aspetto di particolare delicatezza: la odiosa 'disparità di trattamento' che l'intervento legislativo determina fra soggetto privato e soggetto pubblico, in qualche modo disincentivando anche il primo oltre al secondo.

Per altro verso anche l'adozione dei regolamenti sui dati sensibili e giudiziari e l'a-

dozione delle misure integrative per la piena sicurezza dei dati rappresentano impegni a cui la PA non può sottrarsi. Ne va di mezzo la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini che la Pubblica Amministrazione, più di ogni altro soggetto, dovrebbe sentire il dovere di garantire non in modo burocratico, ma con la consapevolezza che sono in questione aspetti che, specialmente in materia sanitaria ma non solo, incidono direttamente sulla vita stessa dei cittadini, sulla loro sensibilità personale e familiare, sul grado di civiltà del nostro Paese.

### **Innovazione tecnologica e privacy: una *liaison* virtuosa al servizio del cittadino.**

In questo contesto è importante anche richiamare l'attenzione su un tema specifico, strettamente connesso alle questioni che ci interessano.

È importante osservare come la Pubblica Amministrazione sta affrontando la sfida tecnologica e di modernizzazione del proprio modo di operare e di erogare servizi al cittadino.

Tutti sappiamo come la nostra amministrazione sia riuscita a ripensare se stessa, il rapporto con il cittadino, cogliendo e facendo propria la consapevolezza che la propria legittimazione presente e futura deriva e si fonda sulla capacità di innalzare le proprie *performances*, il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi alla comunità.

L'uso dei mezzi informatici, ICT, le Reti Civiche, gli URP non sono solo mezzo e condizione per migliorare l'efficienza interna della macchina amministrativa. Essi sono anche, e per noi soprattutto, mezzo e condizione per migliorare la propria immagine nei confronti dei cittadini.

Per questo è tanto importante non limitarsi ad auspicare e supportare ogni sforzo per il rapido passaggio a una gestione sempre più tecnologicamente avanzata della amministrazione, ma è necessario anche, e per noi soprattutto, una attenta analisi dei flussi e un rigoroso controllo sui fini per i quali i dati vengono raccolti, sulle modalità con le quali vengono trattati, sull'individuazione dei titolari dei trattamenti, sulle modalità con

le quali i cittadini sono informati e sulle modalità attraverso le quali essi possono accedere alla conoscenza dei dati che li riguardano.

La modernizzazione tecnologica della nostra amministrazione è una priorità e tutti dobbiamo adoprarcì per raggiungerla.

È necessario però che la crescita dell'esposizione tecnologica dell'amministrazione sia razionale, coerente e soprattutto rispondente alle reali esigenze ed aspettative dei cittadini. Occorre evitare sprechi, inutili duplicazioni, inopportune forme di concorrenza fra amministrazioni ed incentivare le sinergie, i risparmi, anche evitando inutili, dannose e sostanzialmente illegittime creazioni di banche dati non aderenti ai fini istituzionali. Occorre promuovere una attenta riflessione sull'eccessivo proliferare, in particolare a livello locale, di più carte dei servizi di vario tipo, valutandone attentamente costi e benefici, oltre che il rispetto delle regole sul trattamento dei dati.

L'adattamento, l'applicazione della normativa sulla privacy nel modo di operare della PA va inteso – e noi lo intendiamo – in modo non burocratico, ma dinamico, intelligente e sempre attento al diritto dei cittadini, come sancito dagli articoli 1 e 2 del Codice, a partire dal diritto ad essere adeguatamente informati utilizzando i mezzi di comunicazione, fruibili dalla vastissima platea di quanti, e cioè tutti, sono interessati e coinvolti in questi processi.

L'amministrazione digitale, la realizzazione di un sistema integrato di connettività fra le pubbliche amministrazioni è una conquista ed una meta per tutti, per il sistema Paese, per migliorare il rapporto fra amministrazione e cittadini. In tale grandioso processo la normativa sulla privacy non deve rappresentare un ostacolo, un costo aggiuntivo, ma un presupposto, una risorsa ed opportunità per porre in essere strutture di informatizzazione e reti tecnologiche che abbiano comunque e sempre al centro il cittadino.

Riservatezza e innovazione tecnologica non sono in antitesi. L'una è il presupposto dell'altra, giacché nessuna crescita dei livelli di connettività delle P.A. può esserci senza una naturale fiducia del cittadino sul corretto utilizzo dei dati che lo riguardano.

Poniamo più attenzione allo studio dei flussi di dati, evitiamo la formazione o la duplicazione di archivi inutili, che pongono anche problemi di reciproco aggiornamento dei dati: un accesso selezionato e tracciato può funzionare meglio e costare meno, rispetto anche ad inutili trasmissioni di intere basi di dati.

La riservatezza non deve rappresentare il pretesto o l'alibi per far arretrare il livello di trasparenza delle attività pubbliche, ora che sono stati sufficientemente chiariti normativamente i confini tra accesso e riservatezza. Se fonti normative specifiche, ormai risalenti, non prevedono la pubblicità di attività pubbliche che si ritengono conoscibili da tutti i cittadini, si possono e si devono aggiornare tali fonti senza che la *privacy* venga vista come un ostacolo: ci aiutano al riguardo anche recenti pronunce della Corte europea in materia di trasparenza.

Come ho detto, il ritardo della P.A. nell'attuare il Codice non è più giustificabile e doverosi controlli dovranno essere intensificati a garanzia dei cittadini: si ponga quindi attenzione per tempo alle conseguenze che potrebbero derivare in termini di responsabilità contabile, civile, amministrativa e, in alcuni casi, anche penale, come pure dall'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge.

Il Codice ha semplificato per la P.A. vari adempimenti formali: occorre ora porre attenzione al modo sostanziale con cui, nel quotidiano *back office* ancora non intaccato dalle nuove tecnologie, si trattano dati delicati in assenza di modalità, conformi ai principi di necessità, liceità e proporzionalità. È dovuta ai cittadini un'informativa semplice e comunicativa sul modo con cui sono utilizzati i dati che li riguardano e sui loro diritti.

Infine, giova ripeterlo ancora una volta, va posta maggiore attenzione alla doverosa consultazione del Garante nei casi in cui questa è necessaria, a cominciare dagli atti regolamentari: il parere dell'Autorità non va visto come un inutile passaggio formale o, peggio, come un adempimento che si può tralasciare, ma come un'opportunità per un vaglio a supporto di buone scelte e decisioni nell'interesse dei cittadini.

Onorevole Presidente,

Onorevoli Senatori,

rinnovo il ringraziamento mio e del Collegio, di cui insieme a me fanno parte il Vicepresidente dottor Chiaravalloti, l'on. Paissan e l'avvocato Fortunato, per l'opportunità che mi avete offerto di esporvi gli indirizzi che intendiamo seguire nella nostra azione e nell'espletamento del prestigioso incarico che ci avete conferito.

Al primo posto, come avete sentito, metteremo l'attenzione dovuta a che finalmente anche tutta l'amministrazione italiana dia piena integrale attuazione alla necessaria protezione dei dati dei nostri concittadini e di tutti coloro che con essa vengono quotidianamente in contatto. Agiremo nel solco dell'insegnamento di chi ci ha preceduto e nella ferma convinzione che una efficace azione del Garante è essenziale per promuovere una innovazione tecnologica che sia sentita da tutti non come un pericolo, ma come una grande opportunità per il progresso della nostra società. Vi promettiamo, come è doveroso, tutto il nostro impegno. Vi chiediamo di assicurarci sempre la Vostra attenzione e il Vostro sostegno.